SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 212**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994.

Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

94A5855

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. ***18:***

Credito agricolo italiano, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1994.

Banca di Roma, società per azioni, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 agosto 1994.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 533.

Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, concernente modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1989, concernente l'accreditamento in conto corrente bancario e postale degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, con il quale viene regolamentato il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici;

Visti gli articoli 1 e 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

Viste le note n. 957742 dell'11 agosto 1992 e n. 1609 del 21 luglio 1992, con le quali il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti hanno espresso parere favorevole in merito alla applicabilità ai servizi dei libretti di risparmio e dei conti correnti postali delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 154/1992;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla regolamentazione dell'uso della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore nell'ambito del servizio dei libretti postali di risparmio;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sulle somme accreditate sulla carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con le modalità di cui all'art. 153 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il saggio non può essere inferiore a quello vigente per i libretti di risparmio della serie ordinaria.

2. A norma dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, gli interessi sul libretto di risparmio e sulla carta a banda magnetica ed a microprocessore decorrono dal giorno del versamento e cessano dalla data del prelevamento.

Art. 2.

1. I titoli di spesa di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, nonché quelli relativi alle competenze accessorie, possono essere estinti, in via continuativa, anche mediante accreditamento sulla carta nominativa.

2. Il pagamento delle pensioni I.N.P.S. e di Stato, nonché delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogate da altre amministrazioni pubbliche e da altri enti, può essere effettuato mediante accreditamento sulla carta nominativa.

Art. 3.

1. La dichiarazione di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa da annotazione recante gli estremi necessari.

Art. 4.

1. L'operazione di accreditamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi deve aver luogo alle stesse date stabilite dal decreto ministeriale 4 marzo 1989, citato nelle premesse, per i pagamenti in contanti, con la contemporanea disponibilità per il creditore del corrispondente importo.

2. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento.

Art. 5.

1. Le operazioni di trasferimento di somme da una carta nominativa ad un conto corrente postale e viceversa, intestati alla medesima persona, sono effettuate gratuitamente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, del D.M. 4 marzo 1989 e del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 430.

«DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1984, n. 21. — *Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato:*

Art. 1. — Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del Tesoro siano estinti mediante:

a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;

d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.

La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.

La forma di estinzione di cui alla lettera *a)* non è ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalità di cui alle lettere da *b)* ad *e)* soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343

Le forme di estinzione dei titoli di spesa previste dal presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

Art 2. — La richiesta delle operazioni di accreditamento o di commutazione di cui al precedente articolo può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto concerne le operazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e sia pervenuto ai predetti uffici pagatori.

Per i titoli di spesa giacenti presso gli uffici postali non sono ammesse le forme di estinzione previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo precedente.

Per la richiesta dell'operazione di cui alla lettera *a)*, diretta alla sezione di tesoreria, la firma del creditore deve essere autenticata dall'ufficio che ha emesso il titolo di spesa, o dal capo della sezione di tesoreria ovvero da un notaio.

Il capo della sezione di tesoreria può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dall'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni

Art 3. — La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria.

In caso di titoli di spesa estinguibili con le modalità di cui alle lettere *d)* ed *e)* del precedente art. 1, la dichiarazione di accreditamento o di commutazione è firmata dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore.

Art. 4. — L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

Art 5. — Sono abrogati il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, e successive modificazioni».

«DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 4 marzo 1989. — *Accreditamento in conto corrente bancario e postale degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi di determinate categorie di personale statale e allineamento delle date di accreditamento a quelle del pagamento in contanti, disposte dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981*

Articolo unico. — L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale, disposto in favore del personale statale contemplato dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981, indicato nelle premesse, che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettere *b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, avviene alle stesse date stabilite dall'art. 1 del medesimo decreto ministeriale per i pagamenti in contanti. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento».

«DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n 430. — *Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici*

Art. 1. — 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a rilasciare carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento esigibili presso gli uffici postali, previa la loro commutazione; a crediti, anch'essi esigibili presso gli uffici postali; a denaro versato presso i propri uffici.

2. La carta nominativa può essere collegata al servizio dei conti correnti, al servizio dei risparmi ovvero alla costituzione di un conto per operazioni di cassa.

3. La destinazione dei fondi affluenti sui conti per operazioni di cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione degli interessi sono regolate sulla base della disciplina vigente per il servizio dei conti correnti postali.

Art. 2. — 1. I prelievi delle somme accreditate sulle carte nominative sono ammessi, senza rilascio di atto di quietanza, anche mediante l'uso di distributori automatici di banconote installati presso gli uffici postali abilitati.

2. Il titolare della carta nominativa può disporre delle somme accreditate per effettuare operazioni presso gli uffici postali abilitati o presso soggetti all'uopo autorizzati.

Art 3 — 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti

a) le caratteristiche delle carte nominative;

b) le modalità di utilizzazione delle carte stesse;

c) la disciplina del rapporto fra amministrazione ed utente relativamente alla costituzione del conto per operazioni di cassa;

d) le disposizioni di raccordo con le norme, anche contabili, regolatrici dei servizi a danaro;

e) le caratteristiche dei distributori automatici di banconote, quali mezzi di custodia limitatamente alle provviste di contante occorrenti per il loro funzionamento;

f) il tipo di prestazioni fornite dalla carta e le relative decorrenze nonché gli uffici abilitati all'esecuzione delle prestazioni stesse.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) i limiti dei prelevamenti mediante l'uso dei distributori automatici;

b) il prezzo della carta nominativa e le tariffe per le connesse operazioni».

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 154/1992:

«Art. 1 *(Ambito soggettivo d'applicazione)*. — 1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989».

«Art. 7 *(Decorrenza delle valute)*. — 1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 153 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:

«Art. 153 *(Interesse sui libretti postali di risparmio)*. — Sulle somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno.

Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione».

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 154/1992 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, vedasi in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il D.M. 4 marzo 1989, vedasi in nota alle premesse.

94G0569

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 1994.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche ed Abruzzo, nonché gli assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, i quali hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1994, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che l'assessorato della regione Piemonte ha ritenuto di dover limitare ad un grado alcole l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per i seguenti vini: vini D.O.C.G. - Barolo e Barbaresco, vini D.O.C. - Nebbiolo di Alba, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Dolcetto Diano, Dolcetto Dogliani, Roero e Roero Arneis;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province indicate nelle premesse.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5881

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 settembre 1994.

Modificazione alla tariffa per la vendita al pubblico dell'ossigeno terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo unico della legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto, in data 18 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993, con il quale è stata approvata, ai sensi della richiamata disposizione legislativa, la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali;

Considerato che per l'ossigeno gassoso è stata stabilita la tariffa di L. 2.000 per cento litri e per l'ossigeno liquido (espresso in ossigeno gassoso) la tariffa di L. 1.200 per cento litri;

Rilevato che la documentazione nel frattempo acquisita dimostra che le aziende fornitrici sono in grado di offrire l'ossigeno liquido e gassoso a prezzi tali da consentire la fissazione di valori inferiori a quelli sopra ricordati, per la dispensazione dell'ossigeno da parte del farmacista;

Vista la nota della Direzione generale del servizio farmaceutico n. 800.6/AG.77/1066 del 20 giugno 1994, con cui la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani è stata invitata a esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 125, primo comma, del citato testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Preso atto che la predetta Federazione non ha dato riscontro alla richiesta;

Ritenuto congruo ridurre del 25% le tariffe vigenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le voci «ossigeno gassoso» e «ossigeno liquido» comprese nell'allegato *A* del decreto ministeriale 18 agosto 1993, di approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico di medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993, sono sostituite dalle seguenti:

ossigeno gassoso litri 100 L. 1.500;

ossigeno liquido (espresso in ossigeno gassoso) litri 100 L. 900.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

94A5844

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 agosto 1994.

Approvazione dei simboli per la marchiatura del prosciutto di Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1993, n. 253, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 26/1990;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1994 con il quale è stato affidato al Consorzio del prosciutto di Parma l'incarico di vigilanza di cui all'art. 11 della legge n. 26/1990;

Vista la lettera del 25 maggio 1994, con la quale il predetto Consorzio ha formalizzato la proposta per l'approvazione dei simboli necessari per l'applicazione della legge n. 26/1990 e del decreto n. 253/1993;

Considerato che l'art. 12, comma 2, della medesima legge 13 febbraio 1990, n. 26, prevede che i simboli relativi ai timbri, sigilli e contrassegni necessari per l'applicazione della legge stessa siano approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'organismo abilitato;

Ritenuta la necessità di approvare la proposta e quindi i simboli;

Decreta:

Art. 1.

1. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui all'art. 12 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sono approvati come dagli allegati 1, 2 e 3.

2. Il simbolo relativo al timbro di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 253, è approvato come dall'allegato 4.

Art. 2.

1. È abrogato il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 relativo ai simboli per l'applicazione della legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

ALLEGATO 1

Timbro a fuoco: costituito dalla sigla fissa «PP» e da una sigla mobile di identificazione del macello costituita da una lettera e da due numeri, da riportare nello spazio sottostante in luogo dei punti.

ALLEGATO 2

Sigillo: costituito da una corona circolare dove appaiono impressi a rilievo la sigla CPP e la data di inizio della lavorazione, espressa con il mese (indicato con le prime tre lettere) e con l'anno (indicato con le ultime due cifre in numeri arabi).

ALLEGATO 3

Contrassegno: costituito da una corona a cinque punte con base ovale in cui è inserita la parola PARMA in caratteri Cable Heavy Stempel; sotto la base ovale sono rapportati tre spazi dove viene apposta la sigla di identificazione aziendale.

N.B — Ciascun strumento per l'apposizione del contrassegno potrà recare speciali segni di identificazione in funzione delle procedure di controllo (art. 20 decreto ministeriale 15 febbraio 1992, n. 253).

ALLEGATO 4

Timbro indelebile (art. 4 decreto ministeriale 15 febbraio 1993, n. 253): apposto con un tatuaggio impresso mediante la utilizzazione di un sistema ad aghi multipli e costituito dalla sigla automobilistica della provincia, dal codice numerico o alfanumerico o di identificazione dell'allevamento e da una lettera alfabetica variabile che indica il mese di nascita dell'animale.

N.B. — Gli elementi riportati si intendono meramente esemplificativi.

94A5829

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1994.

Determinazione, per la provincia di Reggio Calabria, di due ambiti territoriali per il restante periodo di gestione transitoria delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1553 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, è stato individuato, per la provincia di Reggio Calabria, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/6051 del 16 ottobre 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Reggio Calabria, il numero e la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7254 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla So.G.E.M. S.p.a., con sede in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), via Andrea Costa n. 5;

Visto il decreto ministeriale n. 1/823 del 28 gennaio 1993, con il quale è stata determinata per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a), b)* e *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto il decreto ministeriale n. 1/4171 del 15 giugno 1993 con il quale è stata stabilita per la provincia di Reggio Calabria la misura del compenso per abitante servito di cui al comma 3, lettera *d),* del predetto art. 61, così come modificato dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato numeri 34 e 35, depositate rispettivamente in data 17 e 20 gennaio 1994 che hanno confermato la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1215 del 1992, con la quale, sui ricorsi proposti dalla Cal.So.C.E.T. S.p.a., era stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/1553 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria, ed era stato altresì annullato, per illegittimità derivata, il decreto ministeriale n. 1/7254 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla So.G.E.M. S.p.a.;

Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di un unico ambito, sia di quello di conferimento della concessione rendono indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarità dello svolgimento del servizio d riscossione dei tributi;

Ritenuto che tale provvedimento comporta inevitabilmente una revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Reggio Calabria e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni;

Considerato che dalla sentenza del Consiglio di Stato si desume che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Calabria avrebbe dovuto tener conto del diritto della Cal.So.C.E.T. S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito territoriale comprendente il territorio dei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione;

Visto il parere n. 031, reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 13 aprile 1994, con il quale la commissione stessa ha affermato che nell'emanare un nuovo decreto di determinazione degli ambiti per la provincia di Reggio Calabria, occorrerà procedere nel rispetto delle precise disposizioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sottolineando altresì la necessità di uno scrupoloso accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge per il nuovo costituendo ambito, con particolare riguardo alla capacità della Cal.So.C.E.T. S.p.a. di concretamente dotarsi di tutte le strutture operative indispensabili per assicurare un servizio funzionale, nonostante la brevità del periodo di gestione;

Viste le note n. 7766/94 dell'11 maggio 1994 e n. 7100/7942 del 12 maggio 1994, rispettivamente della direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Reggio Calabria, e del comando nucleo polizia tributaria di Reggio Calabria, concernenti l'esito degli accertamenti richiesti in ordine all'assetto societario, alla capacità finanziaria e tecnico organizzativa della Cal.So.C.E.T. S.p.a.;

Considerato che dagli eseguiti accertamenti è risultato che la Cal.So.C.E.T. S.p.a. è in condizione di adeguare, entro i termini di legge previsti per l'avvio del servizio, la propria struttura tecnico organizzativa in modo tale da garantire l'efficienza, l'economicità e la funzionalità del servizio;

Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Calabria ed alla conseguente revisione degli sportelli;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 1/1553 del 4 ottobre 1989, n. 1/6051, art. 1, del 16 ottobre 1989 e n. 1/7254 del 21 dicembre 1989 sono revocati.

Art. 2.

Per la provincia di Reggio Calabria sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione e precisamente:

1) *Ambito A*, costituito da tutti i comuni della provincia eccetto i trenta comuni facenti parte dell'ambito *B* di cui al successivo punto 2);

2) *Ambito B*, costituito dai seguenti trenta comuni: Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Bagnara Calabra, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Camini, Candidoni, Ciminà, Cittanova, Giffone, Grotteria, Laureana di Borrello, Mammola, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Riace, Rizziconi, Roccella Jonica, San Giovanni di Gerace, Santa Cristina Aspromonte, Santo Stefano Aspromonte, Serrata, Staiti, Stignano e Stilo.

Art. 3.

Per la provincia di Reggio Calabria, relativamente agli ambiti territoriali come individuati dal presente decreto, il numero degli sportelli di riscossione è così determinato:

Ambito A, nove sportelli, dislocati nei comuni di: Bianco, Locri, Melito di Porto Salvo, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Rosarno, Taurianova e Villa San Giovanni;

Ambito B, due sportelli, dislocati nei comuni di: Bagnara Calabra e Roccella Jonica.

Art. 4.

Per i due ambiti della provincia di Reggio Calabria, la misura dei compensi è quella stabilita dai decreti ministeriali n. 1/823 del 28 gennaio 1993 e n. 1/4171 del 15 giugno 1993.

Art. 5.

Con singoli decreti ministeriali si provvederà all'affidamento in concessione, per il restante periodo del primo quinquennio, dei due ambiti territoriali della provincia di Reggio Calabria, così come individuati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5845

DECRETO 26 agosto 1994.

Estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'IVA e delle dichiarazioni dei sostituti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante fra l'altro disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposte;

Visto l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della citata legge, il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto il comma 2 del citato art. 5, con il quale si prevedono le modalità di calcolo del rimborso nel caso sia stato notificato avviso di accertamento e nel contempo si dispone per l'effettuazione del rimborso dell'80%, limitatamente ai crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi;

Ritenuto che a norma del comma 3-*bis*, ove l'importo totale dei crediti chiesti a rimborso superi l'ammontare di 10.000 miliardi stanziati in bilancio, i rimborsi stessi avvengono per ordine di importo a partire da quelli di importo inferiore al netto degli interessi;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 5, commi 1 e 1-*bis*, occorre determinare con decreto ministeriale le modalità di presentazione della suddetta richiesta da parte dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, nonché stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. I contribuenti e i sostituti d'imposta che intendono avvalersi della facoltà prevista dai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, devono richiedere, con apposita domanda assoggettata all'imposta di bollo, l'estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato dei crediti richiesti a rimborso risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale riguardanti periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, nonché dei relativi interessi calcolati al 31 dicembre 1994.

2. Per quanto riguarda i rimborsi relativi alle imposte che emergono dalle dichiarazioni dei redditi si procede al rimborso nei limiti dell'80% dell'importo dei crediti indicati in dichiarazione.

3. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione. Relativamente alle cessioni di crediti di imposta sul valore aggiunto si tiene conto solo di quelle effettuate e notificate all'Amministrazione entro la data di presentazione della richiesta di rimborso, nella quale devono essere indicati gli estremi del cessionario del credito.

4. Rimangono valide le richieste di rimborso relative a crediti per periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, presentate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge 22 luglio 1994, n. 457, e redatte in conformità ai modelli approvati con il decreto ministeriale 27 aprile 1992. Rimangono altresì valide le richieste di rimborso relative a crediti per periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1987, e non accolte per insufficienza delle somme stanziate in bilancio.

Art. 2.

1. Le domande, distinte per ciascun periodo di imposta e per ciascun tipo di modello di dichiarazione, devono essere presentate, entro il 30 settembre 1994, allo stesso ufficio delle imposte dirette, centro di servizio, o all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto cui è stata presentata la dichiarazione dalla quale risulta il credito di cui si chiede l'estinzione.

2. Le domande, redatte secondo gli schemi allegati in fac-simile al presente decreto con i numeri 1, 2, 3, devono essere debitamente compilate e sottoscritte dal contribuente o dal rappresentante legale o negoziale della società o ente o dal sostituto d'imposta.

3. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 devono essere presentate mediante consegna agli uffici suindicati, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviate mediante raccomandata senza avviso di ricevimento; in quest'ultimo caso, si considera come data di presentazione quella di consegna all'ufficio postale.

Art. 3.

1. Gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio, verificata la sussistenza del credito di cui è stato richiesto il rimborso con la dichiarazione annuale dei redditi o dei sostituti d'imposta, rilevano l'importo del credito e dei relativi interessi che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato.

2. Ove alla data di presentazione della domanda di rimborso sia stato già notificato avviso di accertamento, l'importo del rimborso richiesto va ridotto alla differenza risultante tra quest'ultimo importo e quello costituito dalla somma della maggiore imposta accertata e del 50% della pena pecuniaria irrogata o della sovrattassa dovuta.

3. Gli uffici interessati producono, per ogni periodo di imposta, le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, contenenti, per ciascun contribuente o sostituto d'imposta e distintamente per imposta, i dati dell'istanza, l'ammontare del rimborso spettante e dei relativi interessi.

4. Gli uffici delle imposte dirette trasmettono le liste di cui al comma precedente, sottoscritte dal responsabile, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, competente territorialmente, la quale, effettuati i necessari controlli, restituisce le liste stesse, sottoscritte dal responsabile, agli uffici di provenienza.

5. Qualora la sezione staccata della direzione regionale delle entrate rilevi l'esistenza di rimborsi a favore dei soggetti contenuti nelle liste, già effettuati in tutto o in

parte e non considerati dall'ufficio, restituisce le liste stesse all'ufficio delle imposte per i necessari aggiornamenti.

6. Quando le liste di rimborso sono state formalizzate come disposto ai commi 4 e 5, l'ufficio predispone liste riepilogative dei crediti in duplice esemplare, ciascuno sottoscritto dal responsabile, di cui uno viene conservato agli atti di ufficio.

7. Anche le liste riepilogative di crediti prodotte dai centri di servizio vengono predisposte in duplice esemplare ciascuno sottoscritto dal responsabile, di cui uno viene conservato agli atti di ufficio.

8. Le liste riepilogative dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 contengono dati sintetici sugli esiti globali delle istanze presentate e sugli importi riconosciuti a titolo di capitale e di interessi; un esemplare di tali liste deve essere inviato dall'ufficio o centro di servizio al Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione.

Art. 4.

1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, verificata la sussistenza del credito di cui è stato richiesto il rimborso con la dichiarazione annuale, rilevano l'importo del credito e dei relativi interessi che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2.

2. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano la sospensione del rimborso a norma dell'art. 69 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, gli uffici si avvalgono dei dati e delle informazioni acquisibili tramite il sistema dell'anagrafe tributaria.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto predispongono in duplice esemplare liste riepilogative contenenti dati sintetici sugli esiti globali delle istanze presentate e sugli importi a titolo di capitale e di interessi oggetto di rimborso; un esemplare di tale lista, anche questo debitamente sottoscritto dal responsabile, deve essere inviato dall'ufficio al Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione.

Art. 5.

1. Ai fini del rispetto dello stanziamento previsto per i rimborsi di che trattasi, le singole istanze vengono ordinate dall'Amministrazione finanziaria con procedura automatica per ordine di importo a partire da quelle di importo inferiore al netto degli interessi e, a parità di importo, secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione da cui scaturiscono i rimborsi.

2. Con successive istruzioni sono stabiliti i termini per l'effettuazione delle operazioni previste dagli articoli 3 e 4, cui sono tenuti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, trasmette al Ministero del tesoro l'elenco dei contribuenti nei cui confronti può procedersi al rimborso, con l'indicazione degli importi da estinguere aggregati secondo l'ente creditizio mandatario da ciascuno indicato; tali dati sono resi disponibili anche su supporti magnetici. Inoltre, lo stesso Dipartimento dà comunicazione ai contribuenti interessati circa l'esito delle richieste di rimborso avanzate.

4. Al presente decreto viene unito l'elenco, allegato 4, degli enti creditizi mandatari cui i contribuenti possono conferire incarico per la gestione dei titoli. Questi ultimi possono chiedere al Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, centro informativo, la fornitura su supporto magnetico dei contribuenti che hanno conferito mandato all'azienda di credito richiedente e per i quali è stato predisposto il rimborso.

5. Le aziende di credito devono fornire l'elenco dei contribuenti per i quali, per qualsiasi motivo, non sia stato possibile perfezionare le operazioni di rimborso tramite titoli di Stato, secondo modalità da stabilire con apposite istruzioni ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

Riservato all'ufficio prot. n. ______________

All' Ufficio delle Imposte Dirette di ______________	Al Centro di Servizio di ______________	SPAZIO PER IL BOLLO

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEI CREDITI RISULTANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI (MOD. 740 / MOD. 101-I) E DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA (MOD. 770)

CONTRIBUENTE — Codice Fiscale

DATI ANAGRAFICI

Cognome	Nome	Sesso [M] [F]
Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. / Telefono

Indirizzo

Via o Piazza, numero civico, ecc.	C.A.P.	Comune	Prov

RAPPRESENTANTE O EREDE — Codice Fiscale — Codice Carica

Cognome	Nome	Sesso [M] [F]
Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov.

Domicilio Fiscale

Via o Piazza, numero civico, ecc.	C.A.P.	Comune	Prov

MODELLO DI DICHIARAZIONE

740 [ ] 101 I [ ] 770 [ ]

Barrare la casella

ANNO D' IMPOSTA 1 9

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE da cui emerge il rimborso giorno mese anno

	1 Ammontare del rimborso indicato in dichiarazione	2 Ammontare esclusivamente già rimborsato	3 Ammontare oggetto di compensazione nelle successive dichiarazioni
IRPEF - RITENUTE	.000	.000	.000
ILOR	.000	000	000
ADDIZIONALE ILOR	.000	000	.000

AMMONTARE DEGLI INTERESSI GIA' RIMBORSATI

IRPEF - RITENUTE .000 ILOR - ADDIZIONALE .000

CODICE A.B.I. DELL' ENTE CREDITIZIO MANDATARIO

Data .... Firma ....

ALLEGATO 2

Riservato all' ufficio prot n. ____________

All' Ufficio delle Imposte Dirette di	Al Centro di Servizio di	SPAZIO PER IL BOLLO

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEI CREDITI RISULTANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI (MOD.750 / MOD.760) E DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA (MOD. 770 bis)

CONTRIBUENTE — Codice Fiscale

SOCIETA' O ENTE

Denominazione o Ragione Sociale — *Telefono*

Sede Legale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — *C.A.P.* — *Comune* — *Prov*

Domicilio Fiscale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — *C.A.P.* — *Comune* — *Prov*

RAPPRESENTANTE O EREDE — *Codice Fiscale* — *Codice Carica*

Cognome — *Nome* — *Sesso* M F

Data di nascita giorno mese anno 1 — *Comune (o Stato estero) di nascita* — *Prov*

Domicilio Fiscale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — *C.A.P.* — *Comune* — *Prov*

In caso di fusione indicare il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o risultante da fusione e l'anno in cui essa è avvenuta. — Codice Fiscale — Anno 19 — Denominazione

MODELLO DI DICHIARAZIONE

750 760 770-bis

Barrare la casella

PERIODO D' IMPOSTA

giorno mese anno — giorno mese anno

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE da cui emerge il rimborso

giorno mese anno

	1 Ammontare del rimborso indicato in dichiarazione	2 Ammontare eventualmente già rimborsato	3 Ammontare oggetto di compensazione nelle successive dichiarazioni
IRPEG - RITENUTE	000	000	000
ADDIZIONALE IRPEG	000	000	.000
ILOR	.000	000	.000
ADDIZIONALE ILOR	.000	000	.000

AMMONTARE DEGLI INTERESSI GIA' RIMBORSATI

IRPEG - ADDIZIONALE - RITENUTE 000 — *ILOR - ADDIZIONALE* .000

CODICE A.B.I. DELL' ENTE CREDITIZIO MANDATARIO

Data .... Firma ....

ALLEGATO 3

ALL'UFFICIO IVA DI ______________ PROTOCOLLO ______________

SPAZIO PER IL BOLLO

RICHIESTA DI ESTINZIONE DI CREDITI
RISULTANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

CONTRIBUENTE (compilare sempre) A

CODICE FISCALE ______ PARTITA IVA ______

PERSONA FISICA

COGNOME ______ NOME ______

DATA DI NASCITA (gg mm aa) ______ SESSO M F COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA ______ PROV ______ TELEFONO (FACOLTATIVO) ______

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ______ NAT GIUR ______ TELEFONO (FACOLTATIVO) ______

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA PIAZZA N° CIVICO SCALA INT ECC ______ CAP ______ COMUNE ______ PROV ______

DATA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' (gg mm aa) ______

DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE ______ PARTITA IVA ______ COD CARICA ______

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ______ NAT GIUR ______ TELEFONO (FACOLTATIVO) ______

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA PIAZZA N° CIVICO SCALA INT ECC ______ CAP ______ COMUNE ______ PROV ______

DICHIARAZIONE A RIMBORSO B

ANNO DI IMPOSTA 1 9 _ _ DATA DI PRESENTAZIONE (gg mm aa) ______

IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO (cod 93 o cod L13 della dichiarazione) ______ 0 0 0

IMPORTO DELL'IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE L'ESTINZIONE ______ 0 0 0

ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: IMPORTO COMPLESSIVO ______ 0 0 0

ESTREMI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO C

NUMERO	DATA EMISSIONE (gg mm aa)	IMPORTO LIQUIDATO	INTERESSI CORRISPOSTI
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO

Codice A B I dell'ente creditizio mandatario ______

DATA ______ FIRMA ______

ALLEGATO 4

Elenco dei CAI

Codice	Denominazione	Filiale
1005,	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	ROMA SEDE
1010,	BANCO DI NAPOLI SPA	MILANO
1015,	BANCO DI SARDEGNA SPA	MILANO
1020,	BANCO DI SICILIA SPA	MILANO
1025,	IST.BANC. SAN PAOLO TORINO SPA	TORINO
1030,	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MILANO
2002,	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	MILANO
2008,	CREDITO ITALIANO	MILANO
3000,	IST.CENTR.BANCHE E BANCHIERI	MILANO
3001,	BANCO AMBROSIANO VENETO SPA	MILANO
3002,	BANCA DI ROMA SPA	ROMA SEDE
3003,	ABN AMRO BANK N. V.	MILANO
3005,	AMERICAN EXPRESS BANK LTD	MILANO
3032,	CREDITO EMILIANO S.P.A.	MILANO
3038,	BANCA AGRICOLA ETNEA SPA	CATANIA
3039,	BANCA AGRICOLA SALENTINA SPA	LECCE
3040,	CREDITO SVIZZERO	MILANO
3042,	CARIMONTE BANCA SPA	BOLOGNA
3044,	BANCA AGRICOLA MILANESE	MILANO
3048,	BANCA DI CREDITO DEL PIEMONTE	TORINO
3049,	BANCA ARDITI GALATI S.P.A.	LECCE
3051,	BARCLAYS BANK PLC-AZ.ESTERA	MILANO
3056,	BANCA BRIANTEA	COMO
3060,	BANCA BRIGNONE	MILANO
3064,	BANCA CALDERARI S.P.A.	TRENTO
3065,	BANCA BOVIO SPA	BELLUNO
3081,	BAYERISCHE VEREINSBANK-MILANO-	MILANO
3084,	BANCA CESARE PONTI	MILANO
3098,	BANCA C.STEINHAUSLIN E C. SPA	FIRENZE
3104,	BANCA D'AMERICA E D'ITALIA	MILANO
3116,	BANCA DEL CIMINO	ROMA SEDE
3122,	BANCA DELLA VALLE D'AOSTA SPA	AOSTA
3124,	BANCA DEL FUCINO	ROMA SEDE
3127,	BANCA ECONOMIA COOPERATIVA(BO)	BOLOGNA
3130,	BANCA DELLA PROVINCIA NAPOLI	NAPOLI
3140,	BANCA DEL SALENTO	LECCE
3144,	BANCA DEL SUD-SPA	MESSINA
3168,	BANCA DI CRED.AGR.DI FERRARA	FERRARA
3172,	BANCA DI CREDITO DI TRIESTE	TRIESTE
3192,	SOCIETA' BANCHE SICILIANE SPA	CATANIA
3200,	CREDITO MOLISANO SPA	CAMPOBASSO
3204,	BANCA DI LEGNANO	MILANO
3216,	INA BANCA - MARINO S.P.A.	ROMA SEDE
3235,	B.SCON.E C/C S.M.CAPUA VETERE	CASERTA
3240,	BANCA DI TRENTO E BOLZANO	TRENTO
3244,	BANCA DI VALLE CANONICA	BRESCIA
3250,	BANCA EUROMOBILIARE SPA	MILANO
3253,	BANCA FEDERICO DEL VECCHIO SPA	FIRENZE
3268,	BANCA SELLA SPA	MILANO
3288,	BANCA INDUSTRIALE SPA	PALERMO
3289,	BANCA INTERN.LOMBARDA SPA	MILANO
3292,	BANCA LOMBARDA SPA	MILANO
3295,	BCA LEUZZI E MEGHA-GALATONE-LE	LECCE

Elenco dei CAT

Codice	Denominazione	Filiale
3296,	B. FIDEURAM SPA	MILANO
3300,	BANCA DELLA CIOCIARIA	FROSINONE
3312,	BANCA MERCANTILE ITALIANA (FI)	FIRENZE
3316,	BANCA CREDITWEST E COMUNI VES.	MILANO
3325,	BANCA MORGAN STANLEY SPA	MILANO
3328,	BANCA NAZ.DELL'AGRICOLTURA	ROMA SEDE
3332,	BANCA PASSADORE & C.	GENOVA
3336,	CREDITO BERGAMASCO	BERGAMO
3348,	BANCA POPOLARE DI LECCO	MILANO
3372,	BANCA SANNITICA	BENEVENTO
3376,	BANCA SAN PAOLO (BRESCIA)	MILANO
3377,	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC.	MILANO
3380,	BANK OF AMERICA NT SA	MILANO
3384,	BANCA SICULA	TRAPANI
3388,	BANCA STABIESE	NAPOLI
3391,	BANCA TAMBORINO S.GIOVANNI SPA	LECCE
3400,	BANCA TOSCANA SPA	FIRENZE
3410,	BANCA VINCENZO TAMBORINO SPA	LECCE
3414,	BANKERS TRUST COMPANY	MILANO
3424,	B.CO DI CHIAVARI E RIV.LIGURE	GENOVA
3425,	B.CO DI CRED.P.AZZOAGLIO SPA	CUNEO
3428,	BANCO DI CREDITO SICILIANO	AGRIGENTO
3432,	BANQUE INDOSUEZ ITALIA SPA	MILANO
3440,	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	MILANO
3456,	BANCA DELLA CAPITANATA	FOGGIA
3465,	BANCO DO BRASIL S.A.	MILANO
3466,	B. C. HISPANOAMERICANO S.A.	MILANO
3479,	BANQUE PARIBAS	MILANO
3480,	BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO	MODENA
3481,	BANQUE REG.D'ESCOMPTE ET DEPOT	MILANO
3484,	BANCO SAN MARCO	VENEZIA
3485,	BANQUE NATIONALE DE PARIS	MILANO
3487,	THE BANK OF TOKIO	MILANO
3488,	CASSA LOMBARDA SPA	MILANO
3490,	BANQUE BRUXELLES LAMBERT	MILANO
3493,	R.ZENTRALKASSE SUDTIROL A.G.	BOLZANO
3494,	THE CHASE MANHATTAN BANK	MILANO
3496,	CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE	MILANO
3497,	CREDIT LYONNAIS-MILANO	MILANO
3499,	THE SUMITOMO BANK LIMITED	MILANO
3500,	CRED.AGRARIO BRESCIANO SPA	BRESCIA
3512,	CREDITO ARTIGIANO	MILANO
3516,	CREDITO COMMERCIALE	MILANO
3524,	CREDITO COMMERCIALE TIRRENO	SALERNO
3525,	BANCA DEI COMUNI NOLANI SPA	NAPOLI
3544,	CREDITO LOMBARDO	MILANO
3556,	CREDITO ROMAGNOLO SPA	BOLOGNA
3561,	ARAB BANKING CORP.(MILANO)	MILANO
3563,	DRESDNER BANK A.G.	MILANO
3566,	CITIBANK N.A. SPA	MILANO
3567,	MORGAN GUARANTY TRUST CO.	MILANO
3569,	CHEMICAL BANK	MILANO
3578,	THE MITSUBISHI BANK LTD-MILANO	MILANO

Elenco dei CAT

Codice	Denominazione	Filiale
3584,	BANCA NAZ.COMUNICAZIONI SPA	ROMA SEDE
3586,	WESTDEUTSCHE LANDESBANK	MILANO
3589,	RASBANK SPA MILANO	MILANO
3590,	REPUBLIC NAT.BANK OF NEW YORK	MILANO
3593,	SOCIETE' GENERALE (MILANO)	MILANO
3595,	GENERALE BANK AZ.ESTERA	MILANO
3599,	CASSA CENTR.CASSE RUR.TRENTINE	TRENTO
5000,	IST.CENTR.BANCHE POP.ITALIANE	MILANO
5008,	BANCA AGRICOLA-KMECKA BANKA	GORIZIA
5012,	BANCA AGRIC.POPOLARE CEREA	VERONA
5024,	BANCA AGRICOLA MANTOVANA	MANTOVA
5036,	BANCA AGR.POP.DI RAGUSA	RAGUSA
5040,	BANCA ANTONIANA	MILANO
5044,	BANCA CATTOLICA POPOLARE	BARI
5048,	BANCA POP.COMMERCIO INDUSTRIA	MILANO
5080,	BANCA COOPERATIVA DI IMOLA	BOLOGNA
5104,	BANCA POPOLARE PIO X SOC.COOP.	ROMA SEDE
5116,	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA	BRESCIA
5132,	BANCA DEL POPOLO	TRAPANI
5141,	B.CA CREDITO POP.(SIRACUSA)	SIRACUSA
5142,	BCA CREDITO POP(TORREGRECO-NA)	NAPOLI
5144,	COOPERBANCA S.P.A.	REGGIO EMILIA
5156,	BANCA DI PIACENZA	PIACENZA
5164,	BANCA POP. DI LODI	MILANO
5188,	BANCA POPOLARE DI VERONA	MILANO
5204,	BANCA OPER.COOP.DI PESCOPAGANO	POTENZA
5216,	CREDITO VALTELLINESE	SONDRIO
5228,	BANCA POPOLARE DI CREMA	CREMONA
5244,	BANCA POPOLARE ANDRIESE	BARI
5248,	B.POP.C-PIVA DI VALDOBBIADENE	TREVISO
5256,	BANCA POPOLARE DI CROTONE	CATANZARO
5262,	BANCA POP.PUGLIESE COOP A R.L.	LECCE
5290,	BANCA POPOLARE DEL TRENTINO	TRENTO
5296,	BANCA POPOLARE DI FONDI	LATINA
5308,	BANCA POPOLARE DI ANCONA	ANCONA
5314,	BANCA POPOLARE CAMPANA	NAPOLI
5328,	BANCA POP.COOP DI PALMI	REGGIO CALABRIA
5332,	BANCA MEDITERRANEA SPA	POTENZA
5336,	BANCA POPOLARE FRIULADRIA.	PORDENONE
5352,	BANCA POPOLARE DI TODI-PERUGIA	PERUGIA
5360,	BANCA POPOLARE UDINESE	UDINE
5372,	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	FROSINONE
5384,	BANCA POPOLARE DELLA MARSICA	L'AQUILA
5385,	BANCA POPOLARE DELLA MURGIA	BARI
5387,	BANCA POP.EMILIA(MODENA)	MODENA
5390,	BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO	AREZZO
5392,	BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA	AVELLINO
5398,	BANCA POPOLARE DEL MATERANO	MATERA
5400,	BANCA POPOLARE DEL MOLISE	CAMPOBASSO
5408,	BANCA POP.DI ABBIATEGRASSO	MILANO
5414,	BANCA POPOLARE DI APRILIA	LATINA
5418,	B.POP.DI ASOLO E MONTEBELLUNA	TREVISO
5420,	BANCA POPOLARE DI AUGUSTA	SIRACUSA

Elenco dei CAT

Codice	Denominazione	Filiale
5424,	BANCA POPOLARE DI BARI	BARI
5428,	BANCA POPOLARE DI BERGAMO	BERGAMO
5437,	BANCA POPOLARE DI BRESCIA	BRESCIA
5452,	BANCA POPOLARE DI CARINI	PALERMO
5460,	B.POP.DI CASTELFRANCO VENETO	TREVISO
5484,	BANCA POPOLARE DI CIVIDALE	UDINE
5496,	BANCA POPOLARE DI CORTONA	AREZZO
5504,	BANCA POPOLARE DI TARANTO	TARANTO
5512,	BANCA POPOLARE DI CREMONA	CREMONA
5524,	BANCA POPOLARE DI FAENZA	RAVENNA
5526,	BANCA POP.GENOVA E S.GIORGIO	GENOVA
5544,	BANCA POPOLARE JONICA	TARANTO
5548,	BANCA POPOLARE DI INTRA	NOVARA
5556,	BANCA POP.DI LUINO E VARESE	VARESE
5572,	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA	VICENZA
5584,	BANCA POPOLARE DI MILANO	MILANO
5600,	BANCA POPOLARE DI NAPOLI	NAPOLI
5602,	BANCA POPOLARE VESUVIANA	NAPOLI
5608,	BANCA POPOLARE DI NOVARA	NOVARA
5616,	BANCA POPOLARE VENETA	MILANO
5636,	BANCA POPOLARE DI POLISTENA	REGGIO CALABRIA
5640,	BANCA POPOLARE DI RAVENNA	RAVENNA
5652,	B.POP.DI S.FELICE SUL PANARO	MODENA
5664,	BANCA POPOLARE DAUNA	FOGGIA
5676,	BANCA DI SASSARI SPA	SASSARI
5696,	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SONDRIO
5700,	BANCA POPOLARE DI RIETI	RIETI
5704,	BANCA POP. DI SPOLETO SPA	PERUGIA
5728,	BANCA POPOLARE VICENTINA	VICENZA
5748,	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO	PESARO
5772,	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO	PALERMO
5776,	BANCA POPOLARE SANTA VENERA	CATANIA
5792,	BANCA POPOLARE VALCONCA	FORLI
5824,	C.S.R. PERS.BANKITALIA	ROMA SEDE
5856,	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	BOLZANO
5868,	BANCA POPOLARE DI MERANO	BOLZANO
5875,	CREDITO POPOLARE SALENTINO	LECCE
6000,	I.C.C.R.I. SPA	ROMA SEDE
6005,	SICILCASSA SPA	PALERMO
6010,	CASSA DEI RISPARMI FORLI'SPA	FORLI
6015,	CARISPA DI LIVORNO SPA	LIVORNO
6020,	CASSA DI RISP. DI PRATO SPA	FIRENZE
6030,	CARISPA LA SPEZIA SPA	LA SPEZIA
6035,	CASSAMARCA SPA	TREVISO
6040,	CARISPA PROV.AQUILA SPA	L'AQUILA
6045,	CARISPA BOLZANO SPA	BOLZANO
6050,	CARISPA PROV.CHIETI SPA	CHIETI
6055,	BANCA CARIMA SPA	MACERATA
6060,	CASSA DI RISP.PROV.TERAMO SPA	TERAMO
6065,	CASSA DI RISP.PROV.VITERBO SPA	VITERBO
6070,	CASSA RISP. PROV. LOMBARDE SPA	MILANO
6075,	C.SSA RISP. DI ALESSANDRIA SPA	ALESSANDRIA
6080,	CARISPA ASCOLI P. SPA	ASCOLI PICENO

Elenco dei CAT

Codice	Denominazione	Filiale
6085,	CARIASTI SPA	ASTI
6090,	CASSA RISPARMIO DI BIELLA SPA	TORINO
6095,	CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA	CUNEO
6100,	CARISPA DI CALABRIA E LUC. SPA	COSENZA
6105,	CASSA DI RISPARMIO CARPI SPA	MODENA
6110,	CARISPA CARRARA SPA	MASSA
6115,	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA	FERRARA
6120,	C.SSA RISPARMIO DI CESENA SPA	FORLI
6130,	CARISPA DI CIVITAVECCHIA SPA	ROMA SEDE
6135,	CASSA DI RISP. DI CUNEO SPA	CUNEO
6140,	C.R. FABRIANO E CUPRAMONT SPA	ANCONA
6145,	CASSA DI RISPARMIO DI FANO SPA	PESARO
6150,	C.SSA RISPARMIO DI FERMO SPA	ASCOLI PICENO
6155,	CARISPA DI FERRARA SPA	FERRARA
6160,	CARISPA DI FIRENZE SPA	FIRENZE
6165,	CARISPARMIO DI FOLIGNO SPA	PERUGIA
6170,	C.SSA RISPARMIO DI FOSSANO SPA	CUNEO
6175,	BANCA CARIGE SPA	GENOVA
6180,	CARISPA DI GORIZIA SPA	GORIZIA
6185,	CARISPA DI IMOLA SPA	BOLOGNA
6190,	CASSA DI RISPARMIO DI JESI SPA	ANCONA
6195,	CARISPA DI LORETO SPA	ANCONA
6200,	CARISPA DI LUCCA SPA	LUCCA
6205,	CARISPA E B. M.TE DI LUGO SPA	RAVENNA
6220,	CARISPA DI ORVIETO SPA	TERNI
6225,	CASSA RISPARMIO DI PD E RO SPA	MILANO
6230,	CARISPA PARMA E PIACENZA SPA	PARMA
6235,	CARISPA PERUGIA SPA	PERUGIA
6240,	CARISPA DI PESARO SPA	PESARO
6245,	CARIPE SPA	PESCARA
6255,	CASSA DI RISPARMIO DI PISA SPA	PISA
6260,	CARISPA PISTOIA E PESCIA SPA	PISTOIA
6265,	CARIPUGLIA SPA	BARI
6270,	C.SSA RISPARMIO DI RAVENNA SPA	RAVENNA
6275,	CASSA DI RISP.DI REGGIO E. SPA	REGGIO EMILIA
6280,	CASSA RISPARMIO DI RIETI SPA	RIETI
6285,	CARISPA DI RIMINI SPA	FORLI
6295,	C.SSA RISPARMIO DI SALUZZO SPA	CUNEO
6300,	CARISPA DI SAN MINIATO SPA	PISA
6305,	C.SSA RISP.DI SAVIGLIANO SPA	CUNEO
6310,	C.SSA RISPARMIO DI SAVONA SPA	SAVONA
6315,	CARISPA SPOLETO SPA	PERUGIA
6320,	B.C. DI RISP. DI TORINO SPA	TORINO
6325,	C.SSA RISPARMIO TORTONA SPA	ALESSANDRIA
6330,	CARISPA TRENTO E ROVERETO SPA	TRENTO
6335,	CARISPA TRIESTE-BANCA SPA	TRIESTE
6340,	C.SSA RISP.UDINE PORDENONE SPA	UDINE
6345,	CARISPARMIO DI VENEZIA SPA	VENEZIA
6350,	C.SSA RISPARMIO VERCELLI SPA	VERCELLI
6355,	C.RISP.VR VI BL AN SPA	VERONA
6365,	C.SSA RISPARMIO DI VIGNOLA SPA	MODENA
6370,	CARISPA DI VOLTERRA SPA	PISA
6375,	CARISPA DI MIRANDOLA SPA	MODENA

Elenco dei CAT

Codice	Denominazione	Filiale
6380,	CARISPA TERNI E NARNI SPA	TERNI
6385,	CARISPA IN BOLOGNA SPA	BOLOGNA
6906,	BANCA DEL MONTE LOMBARDIA SPA	MILANO
6915,	BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	LUCCA
6930,	BANCA MONTE PARMA SPA	PARMA
6945,	BANCA DEL MONTE DI ROVIGO SPA	ROVIGO
6950,	BANCA MONTE C.RISP. FAENZA SPA	RAVENNA
7000,	FEDERALCASSE BANCA SPA	VENEZIA
7530,	MONTE PEGNO S.AGATA DI CATANIA	CATANIA
7535,	MONTE FOGGIA SINISCALCO-CECI	FOGGIA
8000,	IST.CRED.CASSE RURALI ED ART.	ROMA SEDE
8039,	CRA DI SASSANO (SALERNO)	SALERNO
8325,	C.R.A.DEL MUGELLO	FIRENZE
8327,	C.R.A. DI ROMA	ROMA SEDE
8329,	B.CRED.COOP. ALTA BRIANZA	COMO
8332,	B.CR.COOP.ACQUAVIVA P.MONTEPRA	ASCOLI PICENO
8356,	CRA AZZANO DECIMO E S. QUIRINO.	PORDENONE
8392,	CRA DI BORGO PANIGALE (BO)	BOLOGNA
8425,	C.R.A.DI CAMBIANO DI CASTELF.	FIRENZE
8430,	C.R.A.DI CANTU	COMO
8434,	B.CRED.COOP.CAPPELLE SUL TAVO	PESCARA
8436,	C.R.A.DI CAPRANICA	VITERBO
8454,	B.CRED.COOP DEL CREMONESE	CREMONA
8504,	C.R.A.DI CERRETO SANNITA	BENEVENTO
8512,	C.R.A. DI COSENZA	COSENZA
8514,	C.R.A. DI CALCIO E DI COVO	BERGAMO
8519,	C.R.A.DI FANO	PESARO
8542,	C.R.A. DI FAENZA (RAVENNA)	RAVENNA
8556,	C.R.A. DI FORLI	FORLI
8581,	C.R.A.DI GUALTIERI	REGGIO EMILIA
8583,	CRA GUASTALLA-GUASTALLA(RE)	REGGIO EMILIA
8631,	CRA MANZANO-MANZANO(UD)	UDINE
8658,	CRA DEL MONTAGNANESE	PADOVA
8704,	C.R.A.DI OSTRA	ANCONA
8735,	C.R.A. POMPIANO E FRANCIACORTA	BRESCIA
8840,	C.R.A.DI S.APOLLINARE	ROVIGO
8849,	CRA S.VITO/S.GIUST.RIMINI (FO)	FORLI
8859,	BANCA CREDIT COOP.SEGNI	ROMA SEDE
8871,	CRED.COOP.CRA SPELLO E BETTONA	PERUGIA
8883,	C.R.A.OZZANO DELL'EMILIA	BOLOGNA
8887,	C.R.A. DI S.CALOGERO	CATANZARO
8899,	C.R.A.DI TREVIGLIO	BERGAMO
8905,	C.R.A.DEL SANNIO	BENEVENTO
8922,	B.CRED.COOP.DI VIGNOLE	PISTOIA
8931,	C.R.A. DI VITERBO	VITERBO
8952,	B.CR.COOP.G.TONIOLO S.CATALDO	CALTANISSETTA
8954,	C.R.A.LA RISCOSSA REGALBUTO	ENNA
8979,	B.CRED.COOP.S.MICHELE CALTANIS	CALTANISSETTA
8982,	B.CRED.COOP.S.MARIA ASSUNTA	ROVIGO
10008,	MELIORCONSORZIO SPA	ROMA SEDE
10301,	ITALFONDIARIO SPA	ROMA SEDE
10312,	CREDITO FONDIARIO E IND. SPA	ROMA SEDE
10329,	BIMER BANCA SPA	BOLOGNA
10601,	I.M.I. SPA	ROMA SEDE
10602,	CREDIOP SPA	ROMA SEDE
10631,	MEDIOBANCA	MILANO
10632,	EFIBANCA	ROMA SEDE
10633,	CENTROBANCA	MILANO
10637,	MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA	MILANO
10639,	MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE SPA	VENEZIA
10644,	MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA SPA	PERUGIA
10685,	INTERBANCA-B.FINANZ.MEDIO TERM	MILANO

94A5830

DECRETO 6 settembre 1994.

Integrazioni al decreto ministeriale 30 dicembre 1993, come modificato dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, concernente approvazione dei programmi e dei criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 95 del 26 aprile 1994;

Ritenuta la necessità di incrementare l'attività di controllo finalizzata anche all'acquisizione di elementi utili per gli studi di settore;

Ritenuta, altresì, la necessità di avviare, nel corso dell'anno 1994, l'attività di controllo nei confronti di tutti i soggetti esercenti l'attività di odontoiatria, di odontotecnica e di amministrazione di condominio;

Considerata, pertanto, l'esigenza di integrare l'attuale decreto di programma con riferimento alle attività di controllo degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nonché della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, è integrato secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

1. Le quote di capacità operativa di cui all'art. 6, commi 3, 4, 5 e 7, lettere *a)* e *c)*, del decreto indicato nell'art. 1, riferite al periodo settembre-dicembre 1994, sono prioritariamente destinate al controllo nei confronti dei soggetti esercenti l'attività di odontoiatria, di odontotecnica e di amministrazione di condominio.

2. Ciascun ufficio distrettuale delle imposte dirette e della imposta sul valore aggiunto, in relazione al numero dei controlli da effettuare, utilizzerà la capacità operativa occorrente all'espletamento delle attività di cui al comma 1, fino al totale assorbimento delle quote di cui all'art. 6, commi da 3 a 5 e 7, lettera *c)*, del decreto stesso e non oltre il cinquanta per cento di quella prevista dal comma 7, lettera *a)*, dello stesso art. 6.

3. Restano confermate le attività di cui all'art. 6, commi 1, 2, 6 e 7, lettera *b)*; l'attività di cui all'art. 6, comma 7, lettera *a)*, resta confermata per il residuo cinquanta per cento della relativa capacità operativa.

Art. 3.

1. L'attività di controllo dovrà riguardare l'ultimo periodo d'imposta per il quale sia decorso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e l'annualità in corso.

2. Ai fini dell'effettuazione dei controlli, gli uffici utilizzeranno ogni mezzo istruttorio, esercitando in particolare i poteri di verifica e di indagine bancaria ove ritenuto utile ai fini di accrescere la produttività dell'attività programmata.

3. Le verifiche nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività di odontoiatria saranno effettuate dagli uffici distrettuali delle imposte dirette; le verifiche nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività di odontotecnica e di amministrazione di condominio saranno effettuate congiuntamente dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

1. Le istruzioni operative, anche al fine del monitoraggio e del controllo del programma, saranno diramate con apposita circolare.

Art. 5.

1. Le quote di capacità operativa della Guardia di finanza, di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a), c), e)* ed *f)*, nonché allo stesso art. 9, commi 2 e 3, del decreto indicato nell'art. 1, riferite al periodo settembre-dicembre 1994, sono destinate al controllo nei confronti dei soggetti esercenti le attività specificate nel precedente art. 2.

2. Allo scopo di consentire la tempestiva attuazione del suddetto programma di controlli, la Guardia di finanza utilizzerà anche la residua quota di capacità operativa destinata all'attività di iniziativa.

3. Restano confermate le attività ispettive di cui all'art. 9, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, nonché quelle relative al completamento dell'attività in corso ed all'esecuzione delle attività derivanti da inderogabili ed indifferibili esigenze operative e/o connesse con concomitanti indagini di polizia.

4. L'attività di controllo dovrà riguardare l'ultimo periodo d'imposta per il quale sia decorso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi oltre l'esercizio in corso.

5. Nell'effettuazione delle verifiche previste dal presente articolo, sarà fatto, prioritariamente, ricorso alle indagini bancarie ove ritenuto utile ai fini di accrescere la produttività dell'attività di servizio.

Art. 6.

1. Le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate e i comandi di zona della Guardia di finanza vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento dell'attività e dell'indirizzo metodologico, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5884

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Autorizzazione all'utilizzo di fondi disponibili presso i comuni in materia di opere pubbliche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 1° agosto 1994, n. 7/7855, con cui il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra ha trasmesso un primo elenco di interventi la cui istruttoria ha avuto esito favorevole;

Ritenuto di potersi esprimere favorevolmente sull'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni per le quali le risultanze dell'istruttoria svolta dal suddetto Comitato ha dato esito positivo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

ESPRIME

il seguente parere:

I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni e derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990 per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori che deve avvenire entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

ALLEGATO 1

PROVINCIA DI AVELLINO

A) Comuni disastrati:

Calabritto:

1) demolizione fabbricato in via Forno, frazione Quaglietta - Importo L. 3.818.000 + 725.000 IVA;

2) riparazione pubblica illuminazione frazione Quaglietta - Importo L. 15.119.000 + 2.873.000 IVA.

Solofra:

1) urbanizzazione e completamento programma costruttivo S. Andrea - Importo richiesto L. 590.000.000. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme: importo L. 581.218.000 + 56.932.000 IVA, con la prescrizione che la somma di L. 48.150.000 necessaria per completare l'importo per il suindicato onere IVA venga reperita su fondi di bilancio.

B) Comuni gravemente danneggiati:

Avella:

1) completamento immobile comunale da adibirsi ad uffici - Importo L. 120.278.000 + 10.825.000 IVA, con la prescrizione che le quote relative alle spese tecniche siano utilizzate a copertura IVA, essendo a carico dell'ufficio tecnico comunale la progettazione e la direzione lavori;

2) sistemazione aree di sedime - Importo lire 211.009.000 + 18.991.000 IVA, con la prescrizione che le quote relative alle spese tecniche siano utilizzate a copertura IVA, essendo a carico dell'ufficio tecnico comunale la progettazione e la direzione lavori.

Ospedaletto d'Alpinolo:

1) lavori di completamento area in via Cerreto - Importo L. 71 000.000 + 6.313.000 IVA;

2) lavori di completamento marciapiedi in via Pastena - Importo L. 62.803.000 + 5 652.000 IVA;

3) completamento dell'ampliamento pubblica illuminazione nel centro urbano - Importo L. 74 416 000 + 6.697.000 IVA;

4) sistemazione piazzette e vicoli nel centro storico - Importo L. 74.189.000 + 13.311.000 IVA.

San Nicola Baronia.

1) adeguamento sismico e ristrutturazione edificio scolastico comunale in via S. Giuseppe - Importo L. 350.000.000 + 36 061 000 IVA, con la prescrizione che i fondi per l'IVA siano posti a carico della quota di interessi maturati al 31 dicembre 1992.

Savignano Irpino:

1) urbanizzazione primaria in piano di zona compresi espropri - Importo richiesto L. 1.210 000.000. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo L 923.781 000 + 76.219.000 IVA, con la prescrizione che venga scorporato il costo dell'esproprio dell'area destinata al centro commerciale.

Trevico:

1) completamento pavimentazione stradale di via Roma, piazza N. Ferrara e vicoli - Importo L. 126.356.000 + 23.644 000 IVA.

PROVINCIA DI SALERNO

A) Comuni gravemente danneggiati:

Montesano sulla Marcellana

1) rete fognante frazione Scalo - Importo L. 110.000.000 + 10 000.000 IVA;

2) completamento acquedotto Magorno - Importo lire 227.000 000 + 23 000.000 IVA;

3) sistemazione strade via Dante e via XX Settembre - Importo L. 109.300.000 + 10.700.000 IVA,

4) completamento centro storico - Importo L 169.000.000 + 16.000.000 IVA;

5) completamento strade interne Arenabianca - Importo L. 201.000.000 + 20.000.000 IVA, con la prescrizione che si incrementi l'estensione della pavimentazione da 900 mq a 1.070 mq.

PROVINCIA DI POTENZA

A) Comuni disastrati:

Brienza

1) completamento sistemazione strade e spazi a verde pubblico attrezzato (viale della Stazione) - Importo L. 214.082.000 + 20.918.000 IVA;

2) illuminazione e sistemazione arredo urbano piazza Pagano (o largo Municipio) - Importo L. 41.284.000 + 3 716 000 IVA,

3) completamento lavori di illuminazione via Montecalvario - Importo L. 18.349 000 + 1.651.000 IVA;

4) urbanizzazione primaria contrada S. Giuliano - Importo L. 363.216.000 + 36.784.000 IVA.

Pescopagano

1) completamento piazza G. Orlando - Importo richiesto L. 181.362.698. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo lire 143.328.000 + 25.332.000 IVA, con la prescrizione di riduzione delle spese tecniche nella misura del 10% dell'importo a base d'asta;

2) completamento sistemazione area Toppo Perillo - Importo richiesto L. 111.328.388 + IVA. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo L. 80.941 000 + 9.388.000 IVA, con la prescrizione di escludere dall'intervento l'opera di sistemazione di un prefabbricato per un ammontare di L. 21.000.000;

3) ricostruzione muro piazza G. Pinto (ripristino muro giardino comunale) - Importo L. 67 371.000 + 11.629.000 IVA;

4) completamento drenaggio Chiesa S. Giovanni - Importo L. 85.000.000 + 16.150.000 IVA.

B) Comuni gravemente danneggiati.

Lagonegro.

1) adeguamento strutturale dell'Istituto magistrale primo lotto - Importo richiesto L. 600.000.000 Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo L. 518.207.000 + 53.639.000 IVA, con la prescrizione che le spese tecniche siano contenute in lire 70.000.000 e l'IVA, calcolata al 4%, venga ricalcolata secondo le disposizioni vigenti.

PROVINCIA DI BENEVENTO

A) Comuni gravemente danneggiati:

San Martino Sannita

1) urbanizzazione piano di zona legge n. 219/1981 alla frazione S. Giacomo, strade interne e rete fognaria - Importo L. 125 313.000 + 11.116.000 IVA;

2) urbanizzazione piano di zona legge n. 219/1981 alla frazione S. Giacomo, rete idrica - Importo L. 26.314.000 + 2.060 000 IVA.

Melizzano:

1) realizzazione opera di urbanizzazione primaria zona PEEP/219 San Pietro - Importo L. 108.257.000 + 9.743.000 IVA, con la prescrizione che l'onere relativo all'IVA trovi copertura sulle economie generali ed eventuale ribasso d'asta.

94A5831

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 7 luglio 1994.

Requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono attività concernente il solo trasporto dei rifiuti solidi urbani.

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, il quale prevede la suddivisione in classi delle categorie di iscrizione all'albo;

Visto, altresì, l'art. 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324, secondo il quale le imprese che intendono iscriversi all'albo debbono essere in possesso di idoneità tecnica e di capacità finanziaria;

Ritenuto di fissare i requisiti minimi per l'iscrizione alle citate classi in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo restando il fatto che le dotazioni disponibili dovranno essere adeguate ai servizi effettivi da prestare;

Ravvisata l'opportunità di individuare i requisiti minimi per l'iscrizione delle imprese che svolgono attività concernente il solo trasporto di rifiuti solidi urbani;

Visto l'art. 7 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese che svolgono attività concernente il solo trasporto di rifiuti solidi urbani debbono essere in possesso dei requisiti di cui alla allegata tabella 1.

Art. 2.

Il requisito di capacità finanziaria deve essere dimostrato con le stesse modalità prescritte per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose in conto di terzi, con l'unica differenza che per ogni mezzo aggiuntivo rispetto al primo deve essere comprovata un'ulteriore capacità finanziaria per un importo non inferiore a 50.000.000.

Le imprese iscritte al citato albo degli autotrasportatori comprovano il possesso del requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell'iscrizione a tale albo, con il solo onere di comprovare l'incremento della capacità finanziaria in relazione ad ogni ulteriore mezzo disponibile.

Le imprese per le quali non è previsto l'obbligo d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori debbono comprovare la capacità finanziaria con le stesse modalità previste per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

Art. 3.

Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 alla data di effettiva operatività dell'albo, che presentano domanda d'iscrizione ai sensi dell'art. 23 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato con l'art. 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto 26 luglio 1993, n. 392, vengono iscritte sulla base dei dati risultanti dall'autorizzazione posseduta e devono adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente deliberazione entro cinque anni dalla data d'iscrizione.

Art. 4.

Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 che hanno già presentato domanda d'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 23 del decreto 21 giugno 1991 possono far riferimento alla documentazione trasmessa, fermo restando l'obbligo di produrre il foglio notizie di cui all'art. 10, comma 3, dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324.

In caso di variazione di cui all'art. 16 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, l'impresa e tenuta a presentare la necessaria documentazione relativa alla nuova situazione.

Il presidente: AMOROSO

REQUISITI MIN. PER L'ISCRIZ. DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONCERNENTE IL SOLO TRASPORTO DEI RSU

	CAT.1 E <=20000		CAT.1 D >20.000<50000		CAT.1 C >50000<=100000		CAT.1 B >100000<=500000		CAT.1 A >500000	
Dotazione di mezzi e personale *	44 p.t.t.	24 p.t.t.	44 p.t.t.	24 p.t.t.	44 p.t.t.	24 p.t.t.	44 p.t.t.	24 p.t.t.	44 p.t.t.	24 p.t.t.
Mezzi	0	1	1	2	2	4	6	12	10	20
Impiegato	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Operaio	0	1	2	3	3	5	8	15	13	25

* Per ogni CATEGORIA vengono considerati due tipologie di AUTOMEZZI alternativi tra loro

94A5832

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove registrazioni; nuova forma farmaceutica; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti di seguito elencati il Ministero della sanità ha concesso, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove specialità medicinali e nuova forma farmaceutica.

Si fa presente che i decreti in questione sono stati adottati in esecuzione di ordinanze del TAR. Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi, a conclusione dei procedimenti giurisdizionali tuttora pendenti.

Decreto n. 100/1994 del 2 settembre 1994

Specialità medicinale: «NASTOREN» (somatostatina) nella forma fiala liofilizzato × mg 3 + fiala solvente × ml 2 per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23, codice fiscale 00795960152.

Produttore: la produzione e controllo della specialità medicinale sono effettuati dalla società Wasserburger Arzeimittelwerk dr. Madaus G.m.b.H. nello stabilimento di Wasserburg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala di liofilizzato × mg 3 + 1 fiala solvente × ml 2 per infusione endovenosa:

n. A.I.C.: 026473025 (in base 10) 0T7WL1 (in base 32);

classe: A di uso ospedaliero (H).

Composizione:

1 fiala liofilizzato contiene: somatostatina diacetato idrato pari a somatostatina mg 3;

1 fiala di solvente contiene: sodio cloruro mg 18, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 2.

Indicazioni terapeutiche: Gravi emorragie acute del tratto gastroenterico superiore (da ulcere gastriche, duodenali e gastroduodenali, gastriti emorragiche, varici esofagee).

Trattamento profilattico delle complicazioni post-operatorie conseguenti ad interventi sul pancreas.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ospedali e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 101/1994 del 2 settembre 1994

Specialità medicinale: «DIDRONEL PMO» compresse bianche + compresse blu.

Titolare A.I.C.: Procter e Gamble Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100, codice fiscale 00439220583.

Produttore: Procter e Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via Bechi, 3.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse bianche + 76 compresse blu:

n. A.I.C.: 028506018 (in base 10) 0V5XX2 (in base 32);

classe: C.

Composizione:

1 compressa bianca di etidronato bisodico contiene: principio attivo: etidronato bisodico 400,0 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina 85,0 mg, amido pregelatinizzato 20,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg;

1 compressa blu di carbonato di calcio contiene: nucleo: principio attivo: calcio carbonato (equivalente a 500 mg di calcio) 1250,0 mg; eccipienti: amido pregelatinizzato 79,8 mg, sodio amido glicolato 29,6 mg, blu indigotina 1,25 mg, magnesio stearato 3,35 mg; rivestimento: polietilenglicol 3350 13,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 13,0 mg, polisorbato 80 0,65 mg, colorante blu 1,75 mg.

Indicazioni terapeutiche: osteoporosi postmenopausale: prevenzione e trattamento della perdita ossea allo scopo di ridurre il rischio di fratture osteoporotiche;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Decreto n. 102/1994 del 2 settembre 1994

Specialità medicinale: «TIROCULAR» (acetilcisteina) collirio.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone ml 10 soluzione oftalmica:

n. A.I.C.: 028165013 (in base 10) 0UVJWP (in base 32);

classe: C.

Composizione: 10 ml di soluzione oftalmica contengono: principio attivo: acetilcisteina 400 mg; eccipienti: alcool polivinicolo, sodio edetato, sodio cloruro, potassio cloruro, benzalconio cloruro, sodio idrossido, acqua per iniettabili nelle quantità indicate nelle documentazioni di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento dei disturbi oftalmici dovuti a deficit lacrimale con o senza alterazione della componente mucosa quali: cheratocongiuntivite secca, affezioni corneali da alterata secrezione lacrimale, cheratopatie a diversa eziologia, ulcere corneali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 103/1994 del 5 settembre 1994

Specialità medicinale: «MACROBID» (Nitrofurantoina monoidrato/macrocristalli) nella forma capsule × mg 100.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale 03064040482.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Procter e Gamble Pharmaceuticals Inc. nello stabilimento sito in Norwich (N.Y., USA).

Il confezionamento ed i controlli sono effettuati dalla società Procter & Gamble Pharmaceuticals France nello stabilimento sito in Longjumeau (Francia).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule uso orale × mg 100:
n. A.I.C.: 028703015 (in base 10) 0VCY97 (in base 32);
classe. C

Composizione

1 capsula contiene·

a) miscela a cessione immediata: principio attivo: nitrofurantoina macrocristalli. 25,0 mg; eccipienti: talco, amido di mais, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

b) miscela a cessione modificata: principio attivo: nitrofurantoina monoidrato 80,7 mg (equivalente a nitrofurantoina anidra 75 mg); eccipienti: carbopol, povidone, talco, zucchero comprimibile (saccarosio 97%), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

c) composizione della capsula: gelatina, laurisolfato sodico, giallo chinolina (E 104), titanio biossido (E 171), indigotina (E 132) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

cistite acuta e ricorrente e cistite/uretrite causata da batteri sensibili;

profilassi delle infezioni del tratto urinario inferiore sia spontanee sia susseguenti a interventi chirurgici o a manovre strumentali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n 104/1994 del 5 settembre 1994

Specialità medicinale: «FLANTADIN» (deflazacort) nella forma gocce (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C : Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23, codice fiscale 00795960152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Anagni (Frosinone).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone gocce da 13 ml con contagocce:
n. A.I.C.: 025464052 (in base 10) 0S937N (in base 32);
classe: C.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene: deflazacort mg 22,75; eccipienti: silicato di alluminio e magnesio, sodio, carbossimetilcellulosa, alcool benzilico, sorbitolo, polisorbato 80, acido acetico, acqua depurata nelle quantità indicate della documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

insufficiente attività primaria e secondaria delle ghiandole surrenali (da solo o in associazione con mineralcorticoidi);

malattie reumatiche: artropatia psoriasica, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artropatia gottosa acuta, osteoartrite post-traumatica, borsite acuta e subacuta, tenosinovite acuta non specifica, epicondilite;

malattie del collageno· lupus eritematoso sistemico (LES), cardite reumatica acuta (reumatismo cardiaco), dermatomiosite sistemica (polimiosite);

malattie dermatologiche: pemfigo, dermatite erpetiforme bollosa, eritema polimorfo grave (sindrome di Stevens-Johnson), dermatite esfoliativa, micosi fungoide (linfoma cutaneo), psoriasi grave, dermatite seborroica grave;

stati allergici: rinite allergica stagionale o permanente, asma bronchiale, dermatite da contatto, dermatite atopica, malattia da siero, iperreattività ai farmaci;

malattie respiratorie: sarcoidosi sintomatica, berilliosi, tubercolosi polmonare fulminante o disseminata (in associazione con appropriata chemioterapia), polmonite da aspirazione;

malattie oculari (processi infiammatori e allergici gravi, acuti e cronici) ulcere allergiche corneali marginali, herpes zooster oculare, infiammazione del segmento anteriore del globo oculare, coroidite e uveite diffusa posteriore, oftalmite simpatica, congiuntivite allergica, cheratite, corioretinite, nevrite dell'ottico, irite, e iridociclite;

disordini ematologici e malattie ematologiche ad evoluzione maligna: piastrinopenia secondaria dell'adulto, anemia emolitica autoimmune, eritroblastopenia, anemia congenita ipoplastica, morbo di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica, leucemia acuta dell'infanzia, ecc ;

stati edematosi: sindrome nefrosica idiopatica o secondaria a LES;

malattie gastro-intestinali· colite ulcerativa, enterite regionale.

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Decreto n. 105/1994 del 5 settembre 1994

Specialità medicinale: «FZ 1000» (diclofenac sodico) 'collirio.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla Zambon Group S.p.a. nello stabilimento comune sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Confezione autorizzata, numeri A I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone con contagocce × ml 5 di collirio·
n. A I.C.: 028495012 (in base 10) 0V5M54 (in base 32);
classe: C.

Composizione: 100 ml di collirio contengono: principio attivo: diclofenac sodico mg 100; eccipienti: metile p-idrossibenzoato, banzalconio cloruro, polisorbato 20, metilidrossipropilcellulosa, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato, sodio edetato, acqua per iniettabili nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

FZ 1000 collirio è indicato nelle seguenti patologie oculari:

infiammazioni acute e croniche non settiche del segmento anteriore dell'occhio (congiuntiviti, blefarocongiuntiviti, cheratocongiuntiviti, episcleriti, uveiti);

stati dolorosi della cornea e della congiuntiva a diversa etiologia (cheratocongiuntiviti attiniche, accecamento da neve, esiti di traumi);

trattamento coadiuvante delle ulcere del margine corneale,

trattamento pre-operatorio per evitare la miosi intra-operatoria;

trattamento pre- e post-operatorio per ridurre l'incidenza e l'intensità degli eventi post-chirurgici di tipo infiammatorio (iperemie ciliari e congiuntivali, modificazioni della camera anteriore tipo Tyndall);

trattamento pre- e post-operatorio per la profilassi dell'edema maculare cistoide a seguito di intervento di cataratta.

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 235/1994 del 5 settembre 1994

Specialità medicinale: «HONEYFLU» sciroppo.

Titolare A.I.C.. Home Products italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Puccini, 3.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla società Wyeth S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 236/1994 del 5 settembre 1994

Specialità medicinale: «NEG-GRAM 1000» 20 compresse 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Maggioni-Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12.

Modifica apportata: produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra riferita sono ora effettuati anche presso l'officina Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in Milano, via Piranesi, 38.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 238/1994 del 5 settembre 1994

Specialità medicinale: «STRATOFER» (ferro proteinsuccinilato) 10 flaconcini di soluzione uso orale da mg 1200.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, codice fiscale 00737420158.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società Italfarmaco S.a. nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid), Calle S. Rafael, 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

94A5848

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PHARE - Progetto di cofinanziamento per il partenariato e la costituzione di istituzioni nei Paesi dell'Europa centro orientale. (Comunicato del 2 settembre 1994, prot. n. 106324).

Con riferimento alla circolare del 26 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo u.s., si rende noto che la Commissione europea ha prorogato il termine per la presentazione da parte degli operatori interessati di progetti di cofinanziamento per il partenariato e la costituzione di istituzioni nei PECO (II tranche). Pertanto, i progetti stessi potranno essere presentati entro le ore 18 del 30 dicembre 1994.

Con successive comunicazioni sarà diffuso il nuovo formulario e il nuovo pacchetto informativo.

94A5849

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 settembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1588,43
ECU	1938,20
Marco tedesco	1016,92
Franco francese	296,82
Lira sterlina	2447,29
Fiorino olandese	907,16
Franco belga	49,388
Peseta spagnola	12,239
Corona danese	257,19
Lira irlandese	2414,10
Dracma greca	6,680
Escudo portoghese	9,977
Dollaro canadese	1158,59
Yen giapponese	15,945
Franco svizzero	1215,79
Scellino austriaco	144,49
Corona norvegese	231,52
Corona svedese	207,90
Marco finlandese	313,36
Dollaro australiano	1184,49

94A5895

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 28° circolo di Genova-Pegli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso prot. n. 745/94 Sett. II/2° del 23 giugno 1994 il direttore didattico del 28° circolo di Genova-Pegli è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dai genitori della scuola materna di via Galli, di un proiettore diapositive Novamat del valore di L. 200.000, di un telone diapositive con tenditore del valore di L. 60.000, di un radioregistratore Philips stereo AW 7140 del valore di L. 100.000, di ombrelloni con basamento in plastica del valore di L. 70.000.

94A5851

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1994, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1994 rispetto ad agosto 1993 risulta pari a più 3,7 (trevirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1994 rispetto ad agosto 1992 risulta pari a più 8,3 (ottovirgolatre).

94A5877

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cassino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

storia delle istituzioni politiche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5852

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituzioni medievali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5853

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

filologia slava:

gruppo concorsuale L2110 - Filologia slava, settore scientifico-disciplinare L21A - Filologia slava.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A5859

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 11 dicembre 1993 concernente: «Nuova articolazione delle competenze delle divisioni IV - VII - VIII e IX del servizio secondo della Direzione generale del tesoro». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1994).

Nel testo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, seconda colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, nella elencazione delle competenze della Divisione VII, al primo rigo, dove è scritto: «Provvedimenti *a* adempimenti ...», si legga: «Provvedimenti *e* adempimenti ...»

94A5854

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 1 2 0 9 4 *

L. 1.300